



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Provincia di Pisa

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DI ACQUE MINERALI DELLA SORGENTE TESORINO – RELAZIONE TECNICA RIEPILOGATIVA EX ART. 15, 6C., REGOLAMENTO APPROVATO CON DEL. C.C. 24/2016 – VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE



INDICE GENERALE

1.1	Premessa	pag.	5
1.2	Ubicazione territoriale	pag.	5
1.3	Brevi cenni sulle caratteristiche della risorsa	pag.	6
1.4	Compendio storico	pag.	7
1.5	Valutazione dello Studio di Impatto ambientale (SIA) e degli altri elaborati essenziali ai fini della compatibilità ambientale	pag.	9

1.1. - Premessa

La presente relazione, richiamando anche ampie parti della relazione allegata alla approvazione dell'ultimo bando di gara per l'assegnazione di una nuova concessione di coltivazione, descrive lo stato attuale della risorsa minerale rappresentata dalla falda di alimentazione della "Sorgente Tesorino" e le modalità del suo sfruttamento, utilizzando dati in possesso della A.C., significativamente posteriori al 1995 con il passaggio delle competenze regionali al comune già in precedenza di competenza ministeriale, come meglio enucleato nel successivo compendio storico. In prosieguo, la relazione darà conto dei risultati della valutazione degli elaborati del programma di coltivazione e del piano industriale volti allo sfruttamento della risorsa e alla sua valorizzazione, come previsto dalla norme in tema e dal terzo bando di gara i cui esiti vedono soggetto di potenziale aggiudicazione della concessione l'unica partecipante Società Sorgente Tesorino – MLC S.r.l.




Fig. 1: Corografia generale con indicata ubicazione sorgente

1- 2 - Ubicazione territoriale

L'area della sorgente si trova ne margine Sud-Est del territorio comunale, in area pedecollinare, raggiungibile dalla viabilità di fondovalle, rappresentata dalla Strada Provinciale Palaiese, tutto come meglio rappresentata nella figure 1 e 2.

L'area della concessione, già estesa per 335 Ha e interessante i comuni di Montopoli V.A. (estensione maggiore, e quelli di San Miniato e Palaia, è oggi circoscritta ad una superficie di circa 200 Ha, senza più interessare quest'ultimo comune.




Fig. 2: Corografia generale con indicata le aree peculiari che delimitano e individuano la sorgente

La valle del Torrente Chiecina e del suo affluente in destra idraulica “Rio Gabbiano”, costituiscono la base di costruzione geomorfologica del bacino di riferimento. Maggiori e dettagliate informazioni sulla natura e caratteristica della sorgente sono esplicate nella redazione del geologo Marco Di Luca del 1996, allegata agli atti del bando di gara.

1.3 – Brevi cenni sulle caratteristiche della risorsa

Il riferimento al 1996 è dettato dal fatto che a quella data viene messo un punto fermo in tema di caratteristiche e durata della concessione per lo sfruttamento della risorsa. La società all'epoca titolare della concessione, la “Sorgente Tesorino S.p.a”, presentò per il tramite e a cura del geologo Marco Di Luca, un piano e uno studio per ottimizzare il sistema di emungimento che consentisse *“di coltivare le acque di migliore qualità presenti nella falda minerale e ne permettesse l'aumento della capacità produttiva senza comprometterne la qualità”*. La realizzazione di 11 pozzi di esplorazione nella valle del Rio Gabbiano e lo studio condotto con rilievi geologici ed esami litostratigrafici, permise di proporre un piano di

programmazione di interventi per il miglioramento qualitativo della risorsa sfruttata.

Con questo approccio scientifico, chiaro e documentato, il cui contenuto fa parte integrante di questa relazione come allegato, si potevano definire le caratteristiche idrogeologiche e fisico-chimiche della falda minerale del Tesorino, come base di riferimento per tutta la successiva gestione. Su questi dati, infatti, sono stati presentati piani di sviluppo e redatte le rendicontazioni dei risultati ottenuti che, in verità, non hanno mai portato ad ottenere l'aumento ipotizzato di produttività della risorsa.

Ad oggi, contrariamente alle aspettative dello studio condotto nel 1996 e complice un "atteggiamento" aziendale non consono ad un reale sviluppo della risorsa, l'emungimento dell'acqua è circoscritto alla sola "sorgente" mentre sono stati dismessi – o dichiarati tali – i pozzi, compreso quello detto "gabbiano" di cui al decreto dirigenziale R.T. n. 6.487 del 3 novembre 1999.

I dati sui prelievi comunicati negli ultimi cinque anni di validità della concessione – che, si ripete – è scaduta il 16 luglio 2016 – si attestano una media annua di 5.800-6.000 m².

1.4 – Compendio storico

Gli atti principali che hanno determinato e definito l'oggetto dell'utilizzo dello sfruttamento della risorsa rappresentato dall'acqua minerale della "Sorgente Tesorino", sono frutto di aggiornamenti normativi in seno all'individuazione di soggetti diversi quanto alle competenze amministrative sulla gestione della concessione, di seguito riepilogati, insieme alle principali date in cui si sono articolati i procedimenti per l'assegnazione della nuova concessione in ragione della decadenza di quella data al precedente coltivatore, Società Sorgente Tesorino S.r.l., il 16 luglio 2016.

- 17/07/1956 Decreto Prefettizio di concessione alla ditta "Esercizio Sorgente Tesorino";
- 22/03/1967 Decreto del Prefetto di Pisa rinnovo di concessione di acqua Minerale "Tesorino";
- 17/02/1968 Istanza per ampliamento area di concessione;
- 18/11/1970 Verbale di delimitazione della concessione;
- 21/01/1971 Decreto Prefettizio dell'ampliamento della concessione "Tesorino" a 325 Ha;
- D.P.R. 14/01/1972, n. 2 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali";
- 15/11/1977 Del. C.R. di trasferimento della concessione alla "Sorgente Tesorino S.p.a.";
- 13/09/1977 Del. C.R. n. 451 di Rinnovo decennale concessione;
- 17/03/1987 Del. C.R. n. 100 di Rinnovo decennale concessione;
- 3/03/1997 D.G.R.T. n.1060 Rinnovo decennale concessione (fino al 16 luglio 2006);
- 18/10/2001 D.G.R.T. n. 5802 Rinnovo ventennale concessione (fino 16 luglio 2016);
- L.R. 27/07/2004, n. 38 legge recante passaggi delle competenze ai comuni;
- D.P.G.R. 24/03/2009, n. 11/R Regolamento di esecuzione della L.R. n. 38/2004;

- 15/12/2011 Del. G.M. n. 168 approvazione dei criteri di recepimento della L.R. n. 38/2004;
- 5/03/2012 Convenzione fra Comune di Montopoli V.A. e la “Società Sorgente Tesorino S.r.l.” di conferma della concessione in atto a quella data;
- 16/07/2016 Scadenza della concessione della Società Sorgente Tesorino S.r.l.;
- Del. C.C. 28/10/2016, 95 Approvazione del “Regolamento di disciplina delle funzioni in materia di ricerca e di coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali”;
- Del. G.M. 20/12/2016, n. 193 Autorizzazione alla continuazione dell'attività di coltivazione alla Sorgente Tesorino S.r.l., nelle more dell'espletamento del bando di gara;
- Det. Dir. 15/12/2016, n. 564 Approvazione bando di gara
- 21/03/2017 Affitto di ramo d'azienda alla Società MLC S.r.l. della Sorgente Tesorino S.r.l., quanto a commercializzazione del prodotto;
- Del. G.M. 5/11/2019 Revoca della delibera di G.M. n. 193/2016;
- Provv. AUSL Tos.C. 10/04/2020 Cessazione immediata attività della Società Sorgente Tesorino S.r.l. e della ditta MLC S.r.l.
- Det. Dir. 17/01/2018, n. 30 Aggiudicazione provvisoria alla Società MLC S.r.l.;
- Det. Dir. 14/04/2020, n. 130 Revoca dell'aggiudicazione provvisoria alla Società MLC S.r.l.;
- Det. Dir. 28/01/2021, n. 18 Approvazione secondo bando di gara – Anno 2021;
- Det. Dir. 18/03/2022, n. 103 Approvazione terzo bando di gara – Anno 2022:
- Det. Dir. 1/07/2022, n. 287 Aggiudicazione provvisoria alla Società Sorgente Tesorino – MLC S.r.l.

1.5 – Valutazione dello Studio di Impatto ambientale (SIA) e degli altri elaborati essenziali ai fini della compatibilità ambientale

Ai fini dell'espressione di compatibilità ambientale, o meno, del Piano industriale connesso al Programma di coltivazione delle acque minerali della Sorgente Tesorino” sono stati esaminati gli elaborati essenziali presentati dalla “Società Sorgente Tesorino – MLC S.r.l. per la partecipazione alla gara, come anche integrati a seguito delle osservazioni di alcuni enti diversi che sono stati chiamati ad esprimersi in proposito ((Regione Toscana con il *Settore valutazione impatto ambientale e pianificazione del territorio della direzione ambientale ed energia*, la Provincia di Pisa, la Agenzia regionale di protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l'Azienda U.S.L. Toscana Centro, la Soprintendenza per i Beni Architettonici per le province di Pisa e Livorno, Il Genio Civile e il Comune di San Miniato).

Gli elaborati oggetto di esame sono stati:

1. Relazione ambientale;
2. Studio di pre-fattibilità per la riqualificazione e gestione di un tratto del Torrente Chiecina;
3. Studio preliminare per la riqualificazione e valorizzazione ambientale della Valle di Gabbiano e della rete dei sentieri fra via Montebicchieri e la Sorgente Tesorino;
4. Progetto di educazione ambientale;

5. Manifestazione di interesse per avviare collaborazioni, a titolo non oneroso, finalizzate alla promozione di iniziative comuni di valorizzazione e promozione del territorio;
6. Ipotesi progettuale di riqualificazione/adeguamento viabilità esistente;
7. Percorso escursionistico "L'anello di Gabbiano";
8. Piano industriale Sorgente Tesorino - MLC S.r.l. nel Comune di Montopoli in Val d'Arno.

Tenendo conto anche dei due soli contributi (ARPAT e Soprintendenza A. BB. AA. P) pervenuti dagli enti terzi interessati dal procedimento, in tema di analisi degli impatti, in primis va rilevato come lo studio condotto e presentato dalla Società Sorgente Tesorino – MLC S.r.l. evidenzi un'area di coltivazione di minore estensione rispetto a quella della precedente concessione, rilasciata, in ultimo, con Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 1060 del 3 marzo 1997 e con Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 5802 del 18 ottobre 2001 alla "Sorgente Tesorino S.r.l., passando da circa 325 Ha a circa 196 Ha, delle quali circa 176 Ha nel comune di Montopoli V.A. e circa 20 Ha in quello di San Miniato e tutto in coerenza al dettato del comma 5 dell'art. 15 della L.R. n. 38/2004. Nell'area indicata, i maggiori quantitativi di emungimento proposti nel programma di coltivazione, saranno attuati rimettendo in produzione pozzi artesiani già presenti oltre alla sorgente già sfruttata, senza occupazione di nuovo suolo né in forma transitoria né permanente.

Non vi sono elementi conoscitivi da quali possa emergere come l'attività di emungimento e quella di produzione possano alterare l'equilibrio geomorfologico dell'area di coltivazione, ovvero l'acquifero di cui la falda minerale Tesorino è tributaria, anche nell'ipotesi di sovra-sfruttamento o subsidenza del suolo dovuti al prelievo di acqua. L'attività prevista nello stabilimento e nell'area mineraria non modifica le condizioni per le quali il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) hanno inserito l'area dello stabilimento e parte dell'area di coltivazione nelle zone caratterizzate da pericolosità da alluvione con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore di 200 anni ($30 \leq Tr \leq 200$) per la quale la relativa disciplina consente interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, nonché gli impianti elencati nell'Allegato VIII della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico quale quelli contemplati dal presente provvedimento, tutto mediante la gestione con opere elencate all'art. 8 della L.R. n. 41/2018 riferite all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.

La composizione chimico-biologica dell'acqua emunta denuncia la sua origine da precipitazioni meteoriche ricadenti nella zona collinare interessata dove l'utilizzazione è prevalentemente forestale con assenza di fonti di inquinamento, come accertato in relazione alla bassa concentrazione di ioni nitrati e nitriti, e dove non sono individuate cave, discariche, impianti o reti per distribuzione servizi, punti raccolta rifiuti, cimiteri, depuratori, o nuclei abitati di consistenza tale da determinare carico urbanistico sensibile e significativo. L'emungimento dei quantitativi di acqua nel corso della validità della concessione è tale, quindi, da mantenere una bassa pressione sulle componenti ambientali interessate, fatta eccezione per la commercializzazione del prodotto che ancora viene previsto prevalentemente mediante imbottigliamento in involucri in PET (Polietilentereftalato) e per il quale sono opportuni interventi correttivi che inducano il futuro concessionario ad utilizzare il vetro, o altro materiale ecocompatibile. In questo quadro, sebbene, nell'ambito della raccolta dei rifiuti derivanti dal ciclo urbano, le bottiglie in PET costituiscano senza dubbio uno tra i componenti principali del mercato del riciclaggio, allo stesso tempo costituiscono motivo di degrado ambientale quando gli involucri usati finiscono per essere abbandonati o non correttamente differenziati, ragione. Più in generale, l'attività produttiva svolta nello stabilimento è compatibile con la produzione di rifiuti

urbani ed assimilati e speciali, conferiti e smaltiti con il ricorso a ditte specializzate ed autorizzate.

Per quanto concerne la gestione di acque reflue, sia quelle prodotte dall'impianto biologico di depurazione sia quelle derivanti dall'attività di sciacquo e sanificazione delle bottiglie, gravano su un'autorizzazione in essere con recapito finale nel Torrente Chiecina, mentre le acque di lubrificazione dei impianti, lavaggio ambienti, filtri, silos sono convogliate in cisterne per lo smaltimento come rifiuti speciale mediante ditta specializzata.

L'attività di coltivazione dell'acqua minerale e la sua commercializzazione non rappresenta attività capace di indurre una pressione acustica superiore a quella prevista dal PCCA vigente per la classe di appartenenza dello stabilimento (IV) e dell'area di prelievo (III e II).

L'assetto produttivo previsto dal programma dei lavori non è tale da alterare l'integrità morfologica dei luoghi, ovvero alterare l'intorno coltivato, comprometterne la qualità del prodotto, generare impatti di sorta sull'ecosistema del Torrente Chiecina, tutto diversamente da quanto già posto in essere con la prima concessione decaduta. La proposta di delimitazione della zona di rispetto e quella di protezione ambientale di cui all'art 18 della L.R. n. 38/2004 e proporzionali alla nuova rea di coltivazione, sono idonee ad assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali oggetto di sfruttamento.

L'assetto urbanistico e paesaggistico determinato dal luogo di trattamento e commercializzazione del prodotto non viene ad essere diversamente compromesso rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi con la realizzazione di un vero e proprio complesso industriale in area rurale, posto completamente all'interno della fascia di rispetto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali del Paesaggio) relativa al Torrente Chiecina per la sua classificazione avvenuta con deliberazione C.R. n. 95/1986 e fino dall'entrata in vigore della legge n. 431/1985, così come per la minima porzione dell'area di coltivazione ricompresa dalla zona tutelata per decreto D.M. del 19 maggio 1960 come oggi regolata dall'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004.

L'attività di emungimento nell'area mineraria non modifica le condizioni di tutela correlate alla presenza del vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 e quello delle aree boscate previsto dalla lettera g) dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 per una parte dell'area mineraria di coltivazione, fermo restando il rispetto dei relativi procedimenti di verifica e autorizzatori previsti dalle rispettive discipline.

Di concerto all'analisi svolte, risultano significative le misure di tutela e compensazione nonché quelle di valorizzazione introdotte per aumentare la sostenibilità dello sfruttamento della risorsa.

Quanto alle prime (tutela e compensazione), le misure si distinguono nella non alterazione dei parametri idrogeologici del giacimento con le loro componenti chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, prevedendo che tutti gli impianti che verranno a contatto con l'acqua continueranno ad essere attentamente mantenuti e salvaguardati. Inoltre, ogni intervento che venga ad interessare l'area di produzione e le sue pertinenze curerà che non si introducano quantitativi e attrezzature estranee al contesto insediativo attuale e al territorio circostante.

Il territorio direttamente interessato e circostante agli impianti produttivi, potrà giovare di interventi di riqualificazione e gestione dell'ambiente naturale e paesaggistico legato al Torrente Chiecina sia, per quanto riguarda l'area dei pozzi, di una complessiva riqualificazione della Valle di Gabbiano; ipotesi che in entrambi i casi, sono oggetti di studi pre-fattibilità quali ulteriori documenti del programma oggetto di valutazione, la cui attuazione potrà essere oggetto di idonea concertazione tra i soggetti coinvolti.

Proprio in relazione alla valorizzazione, quanto alla riqualificazione del territorio contermina al Torrente Chiecina, si tratta di recuperare l'importante funzione ecologica di un ambiente antropizzato, sia per finalità agricole che produttive come nel caso di specie, allo scopo di garantirne la funzione di tutela della sua biodiversità, di governo della acque sia in termini di qualità che di sicurezza, così come di testimonianza storica, visto che la sua sponda sinistra è stata anche sede di una strada che costituiva l'antico tracciato di fondovalle della via che, da La Serra e San Lorenzo conduceva verso Granchiana e quindi Capanne, prima che il riassetto attuato, dopo gli anni Sessanta del secolo scorso, della SS.PP. La serra-San Lorenzo e Palaiese.

La riqualificazione ambientale della Valle di Gabbiano potrebbe essere parte di un più vasto programma di recupero della rete di sentieri tra la via Montebicchieri e la Sorgente Tesorino, con risvolti naturalistici, storici e turistici. Un percorso che in circa 4 chilometri abbraccia testimonianze archeologiche (tombe o ipogei forse di epoca remota) come eccellenze ecologiche, con elementi di interesse sia agroforestale che faunistico. Una sorta di "percorso dell'acqua" da mantenere e conservare e dove collocare pochi arredi (staccionate) cartelli didattici che ne facciano un motivo di attrazione escursionistica e non solo.

Anche nell'ipotesi che le precedenti iniziative, se attuate, possano assurgere anche ad un ulteriore stimolo di rinascita culturale locale, l'attuazione del programma industriale con l'abbraccio di tematiche ambientali e paesaggistiche può indurre politiche volte al coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie così come della comunità in generale, in percorsi pedagogici di ampia portata.

Il Responsabile del Settore III
Urbanistica e SUAP
arch. Fausto CONDELLO